CAMERA DEI DEPUTATI N. 612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, TEODORI, MANCINI GIACOMO, RUTELLI, ALAGNA, FACCIO, RENZULLI, ZAVETTIERI, AMODEO, BARBALACE

Presentata il 7 luglio 1987

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In uno Stato che nei tempi odierni vede espandersi il concetto del potere, la regola della maggioranza, la necessità di una semplificazione dei processi decisionali, si è da tempo avvertito il bisogno di condurre una battaglia per la protezione, la valorizzazione, la tutela di valori solo quantitativamente minoritari nella comunità nazionale.

Desideriamo raccogliere attorno alle scelte contenute nella presente proposta di legge che detta norme a tutela delle minoranze linguistiche il più largo arco di consensi, nella convinzione, che su provvedimenti di questo tipo sia obiettivo primario del Parlamento attenuare i contrasti che possono segnare il cammino parlamentare del provvedimento stesso.

Vogliamo aggiungere che, se questo è vero – ed è sicuramente vero in materia di leggi di convivenza e la legge in discussione si può ascrivere al novero di esse in una società civile come la nostra – è anche vero che assolveremmo male al nostro compito di legislatori se, per inseguire l'obiettivo, giusto in sé, di consensi sempre più vasti, venissimo meno all'obbligo della chiarezza e della qualità delle scelte legislative. Crediamo che anche chi contesta il provvedimento da un punto di vista culturale e politico, che non condividiamo, anzi al quale ci contrapponiamo, non possa che convenire con noi su questo tipo di valutazione.

Va inoltre considerato che il Parlamento non è solo e non si deve sentire solo nell'esame del provvedimento. Siamo infatti seguiti con attenzione, forse più che in altri casi, da gruppi sociali della nostra comunità nazionale che attendono interventi di questa natura da 40 anni, incoraggiati da una serie di norme costituzionali quali quelle contenute negli ar-

ticoli 1, 2, 3 e 4 della Costituzione, con i quali si definisce un progetto di convivenza sociale, nel quale si realizza il difficile equilibrio tra valori ugualmente e necessariamente perseguibili: l'unità nazionale, la sovranità popolare, il concetto pluralistico dei valori culturali e sociali del popolo, nonché il rapporto necessario tra l'espansione dell'individuo e le formazioni sociali in cui storicamente tale espansione si realizza. L'uomo, senza il patrimonio del gruppo sociale dal quale proviene ed in cui si sviluppa, sarebbe nudo, povero e senza passato; e chi è senza passato difficilmente può avere una espansione reale nel presente, nelle relazioni con la cultura e con l'ambiente che lo circondano.

A questi valori, onorevoli colleghi, ci richiamiamo e non a caso si avverte il bisogno di premettere tale considerazione. Infatti, si pone anche la questione dei valori costituzionali che devono trasparire dal provvedimento. Siccome la maggioranza che si riconosce in esso non intende assolutamente sfuggire a questo tipo di sollecitazione, diamo una prima risposta che è la seguente: a questi valori si richiama il provvedimento in discussione. Naturalmente anche all'articolo 6 della Costituzione con riferimento al quale desideriamo subito affermare che una norma costituzionale o la si abroga o la si attua.

Infatti, la peggiore cosa che può fare un Parlamento in una democrazia rappresentativa è tenere le norme costituzionali in sospensione politica e giuridica. Abbiamo il dovere – desideriamo sottolinearlo – di attuarle o di abrogarle. Siccome, né in Commissione né in Assemblea esiste non una maggioranza, ma neppure una consistente parte che ponga dinanzi a sé l'obiettivo di una soppressione, risulta evidente il perché del dovere che noi sentiamo di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione.

Vogliamo anche aggiungere che in proposito sarebbe inadeguata questa impostazione generale del provvedimento se noi non tenessimo conto di questi 40 anni di vita repubblicana e dell'evoluzione delle concezioni generali su cui la nostra Repubblica si fonda. Il legislatore del 1987 non è il costituente del 1948, e commetterebbe un grave errore se in esso si riconoscesse. Il legislatore del 1987 ha il dovere di tener presente cosa è cambiato nei 40 anni di vita repubblicana.

Se questo è esatto, ed è esatto, dobbiamo tener conto – ed in questo senso l'ambizione del provvedimento in discussione è molto più ampia di una fredda attuazione della norma costituzionale – di ciò che è cambiato nei rapporti tra la nostra cultura e la nostra coscienza nazionale e la realtà sovrannazionale in cui si reimmerge la nostra Repubblica, quella cultura europea alla quale c'è stato un forte riferimento nelle discussioni che finora si sono svolte al riguardo.

Abbiamo seguito con doverosa attenzione il dibattito che si è svolto al Parlamento europeo. Ricordiamo questo dato per rileggere la norma costituzionale in rapporto ai valori generali, che non sono soltanto quelli della Costituzione del 1948, ma gli altri che ad essa si sono sommati nel frattempo.

La nostra è una comunità ricca, fatta di storia, di lingua, di cultura, di espressione d'arte, di pensiero filosofico, di vicende che si sono intrecciate nei secoli, che rappresenterebbe un'inutile dannosa abdicazione ai nostri valori nazionali rimuovere, come per molto tempo si è ritenuto di fare.

In questo senso la presente proposta di legge costituisce il tentativo di recuperare l'arricchimento della consapevolezza di nazione fatta di pluralità di storie, di culture, di costumi, di tradizioni, nelle quali si espande il vero destinatario di tutte le nostre scelte e dei nostri provvedimenti, cioè il soggetto privato, l'uomo, in quanto somma ed articolazione di tutte queste realtà, che non si contrappongono al valore unitario della nazione, ma sono una parte di quel valore unitario.

Come cittadini italiani del 1987 non sapremmo più riconoscerci in una dimensione nazionale se amputassimo questo valore nazionale di tutte le realtà delle

quali esso è il prodotto: la ricca e complessiva valorizzazione generale.

Per quanto riguarda le singole norme, il perno della legge si individua nel fondamentale articolo 1 laddove l'impegno della Repubblica si rivolge alla tutela non solo della lingua ma della cultura delle comunità minoritarie: si effettua per altro una distinzione tra le popolazioni di antico insediamento (albanesi, catalani, germanici, grecanici, slavi e zingari) e quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano; la distinzione non comporta, per altro, alcuna diversità in relazione alla tutela prevista. La distinzione tra le predette lingue e quelle delle popolazioni friulane e sarde è stata determinata dal fatto che queste ultime non sono minoritarie nelle regioni a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, anzi esse sono conosciute e parlate dalla maggioranza delle popolazioni delle regioni predette.

All'articolo 2 si prevede che l'ambito territoriale di applicazione delle norme è delimitato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di una deliberazione della Giunta stessa.

Saranno le regioni a disciplinare con legge regionale il procedimento: particolare rilievo si è voluto dare all'impulso ed alla partecipazione dei cittadini dei comuni interessati, comuni che – comunque – dovranno essere sentiti in proposito.

Agli articoli 3 e 4 si affronta il delicato tema dell'insegnamento della lingua tutelata e si propone una sostanziale distinzione tra scuole materne ed elementari e scuole medie dell'obbligo.

Nelle prime l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. I genitori possono chiedere l'esonero dei loro figli dall'educazione linguistica predetta.

Per le scuole medie dell'obbligo i genitori possono invece richiedere l'insegnamento della lingua locale.

In ogni caso nelle scuole elementari e medie, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

Agli articoli 7, 8 e 9 si indicano modalità per l'uso della lingua locale nei consigli comunali e circoscrizionali e negli uffici dell'amministrazione pubblica, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano.

All'articolo 9 si prevedono norme sui toponimi ed all'articolo 10 sul ripristino di nomi e cognomi a suo tempo modificati.

All'articolo 11 si prevedono indirizzi per programmi radiofonici e televisivi regionali ed all'articolo 12 si prevede la possibilità per le regioni interessate di determinare provvidenze per organi di stampa e radio-TV a carattere privato.

All'articolo 17 si stabilisce opportunamente che le disposizioni della legge di tutela non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Nulla è innovato nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Tale tutela, come si è detto, è infatti – separatamente – esaminata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli

argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello

svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali,

fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».